



**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI  
ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE OSPEDALIERE DELL' A.O. ORDINE  
MAURIZIANO TORINO (D.G.R. 17 LUGLIO 2006, N. 40-3436)**

**A cura della S.C. Farmacia e della S.S. Direzione Sanitaria di Presidio**

**31.12.2017**

**Art. 1- Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento è valido per tutte le strutture sanitarie dell'A. O. Ordine Mauriziano di Torino in attuazione alle disposizioni di cui alla D.G.R. 17 luglio 2006, n. 40-3436 :*"Recepimento della regolamentazione regionale sull'informazione scientifica del farmaco ai sensi dell'art. 8 commi 21, 22, 23, 24, del D.L. 269 del 30/09/2003 convertito in L. 24/11/2003 n. 326"*

**Art. 2- Modalità di accesso degli informatori scientifici del farmaco**

Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti ad esibire, nel corso della permanenza nelle strutture aziendali, il tesserino di riconoscimento con fotografia, come disposto dall'art. 2 della DGR 17 Luglio 2006, N. 40-3436, il quale riporti:

- nome e cognome;
- codice fiscale;
- logo e nome dell'Azienda farmaceutica;
- codice identificativo dell'Azienda farmaceutica;
- area terapeutica nella quale l' informatore opera;
- ambito territoriale con indicazione delle Aziende Sanitarie Regionali.

**Art. 3 - Modalità organizzativa**

1. L'informazione scientifica del farmaco può avvenire esclusivamente all'interno di specifici locali individuati nelle S.C. dei Dipartimenti, dedicati a tale attività per non più di tre giorni alla settimana nella fascia oraria compresa tra le ore 13,00 e le 17,00. Il locale, i giorni di frequenza e gli orari sono proposti dal Direttore della Struttura Complessa e approvati dalla DMPO che provvederà a comunicarli alla S.C. Farmacia Ospedaliera.



2. L'attività degli informatori scientifici del farmaco può, inoltre, essere svolta, per incontri collegiali, presso l'Aula Carle, secondo le modalità che di volta in volta verranno concordate con i Direttori di Dipartimento.

3. L'informazione scientifica del farmaco non può avvenire all'interno delle stanze di degenza, di diagnostica nonché degli ambulatori medici.

4. La DMPO individua le modalità di diffusione dei contenuti del presente "Regolamento", anche attraverso il sito Intranet Aziendale alla sezione....

## **Art. 4 - Vigilanza e controllo**

1. I Direttori di Dipartimento e di Struttura Complessa vigilano sul rispetto dei luoghi, giorni e fasce orarie destinate all'attività informativa e devono assicurarsi che nei locali di attesa e sulle porte di accesso ad ogni singolo reparto e/o ambulatorio siano presenti cartelli riportanti le principali disposizioni del presente Regolamento, dando comunicazioni delle eventuali difformità alle rispettive Direzioni Sanitarie di Presidio e alla S.C. Farmacia.

2. Le funzioni di controllo sono demandate al Direttore della Direzione Sanitaria di Presidio e al Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera o loro delegati. Qualora vengano riscontrate irregolarità durante le ispezioni di reparto o vengano segnalate eventuali difformità, sarà cura della DMPO e della S.C. Farmacia Ospedaliera inviare apposito verbale al Direttore Sanitario d'Azienda, entro sette giorni successivi a quello in cui si è rilevata l'inosservanza, affinché adotti i necessari provvedimenti.